

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **C1** REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio ◀

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

							n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione del 10 dicembre 2007						L 325	76	11.12.2007
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013						L 158	74	10.6.2013

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 47 del 16.2.2007, pag. 15 (1964/2006)

▼B▼C1**REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2006 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 2006****recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 3491/90, i prelievi applicabili alle importazioni di riso originario del Bangladesh sono ridotti del 50 % e di un elemento forfettario differente secondo il grado di lavorazione del riso, a condizione che sia stata riscossa una tassa corrispondente all'atto dell'esportazione dal paese terzo interessato. Per l'applicazione di tale regolamento è opportuno tenere conto degli obblighi internazionali contratti dopo l'adozione del regolamento medesimo nonché della modifica del regime agromonetario intervenuta nel 1995.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione, dell'8 aprile 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh ⁽³⁾, ha subito modifiche sostanziali successivamente alla sua adozione. È inoltre opportuno armonizzare le disposizioni relative al contingente originario del Bangladesh ai regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁶⁾. Quest'ultimo regolamento si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

⁽⁶⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

▼C1

- (3) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, alla qualifica del richiedente e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali. Occorre pertanto adattare le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di riso originario del Bangladesh adottando un nuovo regolamento da applicare a decorrere dal 2007 e abrogando il regolamento (CEE) n. 862/91.
- (4) Ai fini di una corretta gestione di tale contingente, è necessario permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente e prevedere quindi una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Occorre pertanto definire le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che il volume del contingente stabilito non venga superato. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di tale contingente e di semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli di importazione sia effettuata con cadenza settimanale e fissare l'importo della cauzione a un livello adeguato ai rischi incorsi.
- (5) Tali misure devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2007, data a decorrere dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (6) Tuttavia, poiché nel 2007 il periodo di presentazione delle prime domande di cui al presente regolamento ha inizio in un giorno festivo, è opportuno disporre che gli operatori possano presentare tali domande solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e che questo primo periodo di presentazione delle domande si concluda entro lunedì 8 gennaio 2007. Occorre inoltre precisare che le domande di titoli di importazione relative a questo primo periodo dovranno essere trasmesse alla Commissione entro lunedì 8 gennaio 2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario annuo di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è aperto il 1° gennaio di ogni anno per un quantitativo equivalente a 4 000 tonnellate di riso semigreggio. Il contingente reca il numero di ordine 09.4517.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

1. Il certificato di origine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 (di seguito «certificato di origine») è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

▼C1

2. Il certificato di origine è valido novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio e al massimo fino al 31 dicembre del medesimo anno.
3. L'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine è l'«Export Promotion Bureau of Bangladesh».

Articolo 3

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è addotta mediante l'iscrizione da parte delle autorità competenti del Bangladesh, alla voce «Osservazioni» del certificato di origine, di una delle diciture elencate nell'allegato II del presente regolamento.
2. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90, la riduzione è limitata all'importo riscosso.

Articolo 4

1. Fatte salve le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria, per beneficiare del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90, nella domanda di titolo di importazione e nel titolo di importazione stesso devono figurare:
 - a) nelle caselle 20 e 24, una delle diciture elencate nell'allegato III;
 - b) nella casella 8, la dicitura «Bangladesh» e la dicitura «si» contrassegnata con una crocetta.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente. Sulla domanda è indicato il codice NC a otto cifre.

▼M1

3. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 di venerdì (ora di Bruxelles).

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Articolo 5

1. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingente la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda aveva ad oggetto un quantitativo superiore.
2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.

▼ **M1**

3. Il titolo di importazione, rilasciato per un quantitativo non superiore a quello menzionato nel certificato di origine di cui all'articolo 2, obbliga a importare dal Bangladesh.

▼ **C1***Articolo 6*

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari a 30 EUR per tonnellata per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10.

▼ **M1***Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

- a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) oggetto delle domande;
- b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento;
- c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

▼ **C1***Articolo 8*

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **C1***ALLEGATO I*

1. Speditore	CERTIFICATO DI ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea N. _____ ORIGINALE	
2. Destinatario (indicazione facoltativa)	3. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO	
	4. Paese di origine BANGLADESH	
NOTE A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nella Comunità.	5. Osservazioni	
6. N. di ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci		7. Massa lorda e netta (kg)
8. SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio: _____ Firma: _____ Timbro dell'autorità preposta al rilascio: _____		
9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

▼ **C1***ALLEGATO II***Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

— <i>In bulgaro:</i>	Събрана специална такса върху износа на ориз	}	(importo in valuta nazionale)
— <i>in spagnolo:</i>	Derecho especial percibido a la exportación del arroz		
— <i>in ceco:</i>	Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže		
— <i>in danese:</i>	Særafgift, der opkræves ved eksport af ris		
— <i>in tedesco:</i>	Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe		
— <i>in estone:</i>	Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks		
— <i>in greco:</i>	Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού		
— <i>in inglese:</i>	Special charge collected on export of rice		
— <i>in francese:</i>	Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz		
► M2 — <i>in croato:</i>	Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže ◀		
— <i>in italiano:</i>	Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso		
— <i>in lettone:</i>	Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu		
— <i>in lituano:</i>	Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui		
— <i>in ungherese:</i>	A rizs exportálásakor beszedett különleges díj		
— <i>in maltese:</i>	Taxxa speċjali miġbura ma' l-esportazzjoni tar-ross		
— <i>in neerlandese:</i>	Bij uitvoer van de rijst is de bijzondere belasting geïnd		
— <i>in polacco:</i>	Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu		
— <i>in portoghese:</i>	Taxa especial cobrada à exportação de arroz		
— <i>in rumeno:</i>	Taxă specială percepută la exportul de orez		
— <i>in slovacco:</i>	Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže		
— <i>in sloveno:</i>	Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža		
— <i>in finlandese:</i>	Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu		
— <i>in svedese:</i>	Särskild avgift som tas ut vid export av ris		

▼ C1*ALLEGATO III***Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)**

- *In bulgaro*: Бангладеш
- *in spagnolo*: Bangladesh
- *in ceco*: Bangladěš
- *in danese*: Bangladesh
- *in tedesco*: Bangladesch
- *in estone*: Bangladesh
- *in greco*: Μπανγκλαντές
- *in inglese*: Bangladesh
- *in francese*: Bangladesh

▼ M2

- *in croato*: Bangladeš

▼ C1

- *in italiano*: Bangladesh
- *in lettone*: Bangladeša
- *in lituano*: Bangladešas
- *in ungherese*: Banglades
- *in maltese*: Bangladesh
- *in neerlandese*: Bangladesh
- *in polacco*: Bangladesz
- *in portoghese*: Bangladesh
- *in rumeno*: Bangladesh
- *in slovacco*: Bangladěš
- *in sloveno*: Bangladeš
- *in finlandese*: Bangladesh
- *in svedese*: Bangladesh.